



# COMUNE DI BRUINO

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27/11/2025.

In vigore dal 01/01/2026

## Sommario

Articolo 1: Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2: Definizioni e individuazione degli impianti sportivi .....	3
Articolo 3: Utilizzo e modalità di gestione .....	4
Articolo 4: Gestione degli impianti sportivi classificati come aventi rilevanza economica .....	4
Articolo 5: Gestione degli impianti sportivi classificati come senza rilevanza economica .....	5
Articolo 6: Criteri di scelta dell'affidatario .....	6
Articolo 7: Durata .....	7
Articolo 8: Contributi economici e canone concessorio .....	7
Articolo 9: Oneri posti a carico del gestore .....	7
Articolo 10: Oneri posti a carico del Comune .....	9
Articolo 11: Uso degli impianti sportivi .....	9
Articolo 12: Orari di apertura, tariffe e altri proventi .....	10
Articolo 13: Divieto di cessione del contratto .....	10
Articolo 14: Penali .....	10
Articolo 15: Risoluzione e recesso .....	11
Articolo 16: Responsabilità per danni .....	12
Articolo 17: Presa in consegna e restituzione dell'impianto ..	12
Articolo 18: Cauzione .....	12
Articolo 19: Uso degli impianti sportivi scolastici in orario extrascolastico .....	13
Articolo 20: Entrata in vigore .....	14
Articolo 21: Disposizione finale .....	14

## **Articolo 1: Oggetto e finalità**

1. Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte del patrimonio indisponibile dell'ente destinati a soddisfare l'interesse collettivo alla disciplina sportiva, introdotto tra i diritti costituzionalmente tutelati a seguito della novella dell'art. 33 con la legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023.
2. Il Comune di Bruino riconosce la funzione sociale dello sport inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza alcuna discriminazione ed esclusione, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche dell'individuo, sviluppare la vita relazionale e favorire l'integrazione sociale.
3. Il presente regolamento ha per oggetto le varie modalità di gestione degli impianti sportivi e la disciplina delle forme di utilizzo. In ogni caso la conduzione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento, economicità, imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dell'attività sportiva.

## **Articolo 2: Definizioni e individuazione degli impianti sportivi**

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
  - a) per *impianto sportivo* l'insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, anche all'aperto, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento delle attività sportive e fisico-motoria-ricreativa;
  - b) per *attività sportiva* l'attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate da federazioni sportive nazionali riconosciute, enti di promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) o da comitati regionali, con esclusione delle attività svolte in ambito professionistico;
  - c) per *attività fisico-motoria-ricreativa* l'attività sportiva di base svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi.
2. Gli impianti sportivi comunali sono suddivisi in:
  - a) *impianti sportivi aventi rilevanza economica*, quelli la cui gestione è potenzialmente in grado di generare ricavi tali da coprire i costi di gestione e da generare profitto. Possono essere di tipologia monofunzionale, per la pratica di un'unica attività sportiva, o polifunzionale, per la pratica di diverse discipline sportive;
  - b) *impianti sportivi senza rilevanza economica*: quelli che per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione. Possono essere di tipologia monofunzionale, per la pratica di un'unica attività sportiva, o polifunzionale, per la pratica di diverse discipline sportive;
3. Gli impianti sportivi del Comune di Bruino sono:
  - a) il campo sportivo di Via Piossasco 35
  - b) la palestra di Via San Rocco 8, adiacente alla scuola secondaria di primo grado Aldo Moro
  - c) la palestra di Via Modigliani 10, annessa alla scuola primaria Marinella

- d) la palestra di Via Cordero 8, annessa alla scuola primaria Dante Alighieri
- e) la palestra di Viale dei Cipressi 30, annessa alla scuola primaria Albaserena.

### **Articolo 3: Utilizzo e modalità di gestione**

1. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutti i soggetti che praticano le attività sportive a cui l'impianto è destinato.
2. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero, alla promozione di campagne e iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico.
3. Se il Comune non intende gestire direttamente gli impianti sportivi di sua proprietà, può affidarne la gestione in via preferenziale alle società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro nazionale del CONI, agli Enti di promozione sportiva (EPS), alle Discipline sportive associate (DSA) e alle Federazioni sportive nazionali (FSN), riconosciuti dal CONI e dal CIP. In ogni caso si applicano le norme del codice dei contratti pubblici vigente (D.lgs. 36/2023) seguendo le procedure descritte dai successivi artt. 4 e 5, sulla base della valutazione relativa alla sussistenza o meno della rilevanza economica della gestione degli impianti.
4. La Giunta comunale, con proprio atto, definisce la modalità di gestione diretta o indiretta dell'impianto sportivo individuato all'art. 2 comma 3 lett. a) ed effettua le valutazioni sulla rilevanza economica del bene partendo da una analisi puntuale dei seguenti fattori: dimensioni impianto sportivo, bacino e numerosità d'utenza attesa, propensione al consumo dei servizi sportivi, tipologia impianto sportivo (monovalente – polivalente), tipologia disciplina sportiva (agonistica o attività sportiva di base), tipologia del soggetto gestore, presenza servizi aggiuntivi che consentano di incrementare l'economicità, presenza sul mercato di riferimento di potenziali imprese sponsor coinvolgibili, sistema tariffario dei servizi rivolti all'utenza dettato dal comune. A seguito della classificazione sulla rilevanza economica effettuata dalla Giunta, troveranno applicazione i successivi articoli 4, per gli impianti qualificati come aventi rilevanza economica e 5, per gli impianti qualificati come privi di rilevanza economica.
5. Per gli impianti sportivi scolastici individuati all'art. 2 comma 3 lett. b), c), d) ed e), trova applicazione l'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 38/2021 e pertanto, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, sono posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche secondo quanto indicato dall'art. 19.

### **Articolo 4: Gestione degli impianti sportivi classificati come aventi rilevanza economica**

1. La gestione degli impianti sportivi qualificati come aventi rilevanza economica è affidata tramite procedura ad evidenza pubblica, mediante contratto di concessione di servizi. Per tali impianti trova applicazione la disciplina del codice dei contratti pubblici.

2. La Giunta comunale individua i criteri e gli indirizzi funzionali all'avvio della procedura di scelta del contraente, sulla base dell'analisi del piano economico- gestionale dell'impianto, tra cui:

- la durata della concessione del servizio;
- l'importo minimo del canone concessorio richiesto al gestore, da corrispondere al Comune;
- gli standard minimi di servizio da garantire;
- le eventuali tariffe applicabili dall'affidatario agli utilizzatori dell'impianto;
- l'importo massimo dell'eventuale contributo economico che si ritiene opportuno concedere per abbattimento e contenimento delle tariffe orarie da applicare all'utenza;
- ogni altro criterio ritenuto funzionale alla gestione dell'impianto sportivo.

3. Per tale procedura trovano applicazione gli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 a cui si rimanda.

#### **Articolo 5: Gestione degli impianti sportivi classificati come senza rilevanza economica**

1. La gestione degli impianti qualificati senza rilevanza economica è regolata come concessione di pubblico servizio ed è affidata tramite procedure ad evidenza pubblica, mediante il rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

2. Per l'individuazione del concessionario è altresì possibile attivare forme di co-progettazione e co-programmazione ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs 117/2017.

3. La Giunta comunale stabilisce, sulla base dell'analisi del piano economico-gestionale dell'impianto:

- la durata della concessione d'uso dell'impianto;
- le eventuali tariffe applicabili dall'affidatario agli utilizzatori dell'impianto;
- il corrispettivo massimo che si ritiene opportuno concedere a titolo di compartecipazione alle spese di gestione nel caso di impianti la cui gestione, sulla base del suddetto piano economico - gestionale, non consenta per il gestore raggiungere il pareggio di bilancio senza una contribuzione da parte del Comune stante la mancata remuneratività;
- l'importo minimo del canone concessorio annuo richiesto al gestore, da corrispondere al Comune;
- il valore percentuale di applicazione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 18;
- ogni altro criterio ritenuto funzionale alla gestione dell'impianto sportivo.

4. Il Comune, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021, può inoltre stabilire di affidare direttamente la gestione gratuita dell'impianto sportivo alle Associazioni o Società Sportive senza fini di lucro che presentino all'ente un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione

con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, laddove ravvisi l'interesse pubblico del progetto, per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

## **Articolo 6: Criteri di scelta dell'affidatario**

1. La scelta dell'affidatario avviene:

- per gli impianti sportivi a rilevanza economica, in applicazione di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici;
- per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, sulla base di un progetto di gestione da presentarsi in sede di procedura di scelta del contraente, redatto tenendo conto dei criteri e parametri definiti nei documenti di gara.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive;
- b) durata dell'affidamento in gestione commisurata all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- e) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base al canone minimo che si intende percepire e all'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- f) garanzia del massimo utilizzo pubblico e sociale dell'impianto sportivo;
- g) garanzia della salvaguardia del valore storico delle strutture e delle associazioni sportive storiche, nonché della vocazione sportiva delle stesse;
- h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- i) impiego di personale qualificato all'uso del defibrillatore e alla gestione dell'emergenza;
- j) attenzione prioritaria e preferenziale agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica e alla piena accessibilità per la fruibilità pubblica e atletica;
- k) sussistenza in capo all'affidatario di adeguata e comprovata organizzazione di mezzi, attrezzature, beni strumentali e personale per lo svolgimento dell'attività sportiva dell'impianto.

- l) possibilità per l'affidatario di richiedere all'ente proprietario dell'impianto modificazioni o revisioni motivate della concessione, con varianti migliorative o introduzione di nuove discipline sportive in base alle effettive esigenze dell'utenza sportiva territoriale debitamente riconosciute, con conseguenti opportune rideterminazioni, in caso di accoglimento, in ordine al piano economico e al canone concessorio.

### **Articolo 7: Durata**

1. La durata del contratto è stabilita dalla Giunta comunale e, di norma, non può superare i quindici anni.
2. Nella determinazione della durata del contratto dovrà tenersi adeguatamente conto della stagionalità dell'attività sportiva prevalente e del tempo necessario ad ammortizzare il costo degli investimenti eventualmente posti a carico del soggetto affidatario.
3. Qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto con spesa totale o prevalente a suo carico, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, la concessione potrà avere durata superiore al limite di cui al comma 1, con specifica previsione e disciplina da definirsi nel contratto.

### **Articolo 8: Contributi economici e canone concessorio**

1. Riconoscendo il carattere di pubblica utilità rivestito dall'attività di gestione degli impianti sportivi comunali, laddove si ravvisi l'impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio senza una contribuzione, il Comune potrà corrispondere all'affidatario degli impianti sportivi un contributo economico annuale a copertura delle spese. Il contratto di gestione indicherà la tempistica e i controlli propedeutici all'erogazione di detto contributo.
2. Per gli impianti capaci di raggiungere il pareggio di bilancio senza contribuzione comunale, il Comune potrà richiedere al gestore il versamento annuale di un canone concessorio.
3. La Giunta comunale definisce l'eventuale contributo massimo erogabile per ciascun impianto o l'eventuale canone concessorio minimo richiesto al gestore in base all'analisi e valutazione del piano economico-gestionale, come previsto dai precedenti artt. 4 e 5.

### **Articolo 9: Oneri posti a carico del gestore**

1. Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, alla pulizia dei locali ed a quant'altro si renda necessario a garantire la funzionalità dell'impianto che non rientri tra gli oneri a carico del Comune di cui al successivo art. 10.
2. La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, riguardano "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" in modo tale da garantire la funzionalità dell'immobile e degli impianti ad esso connessi ed evitarne il possibile degrado.

3. Nella documentazione inerente la scelta del contraente e nei relativi contratti saranno dettagliate in modo puntuale e specifico, le attività da intendersi ricomprese nella definizione di manutenzione ordinaria, in quanto volte a rinnovare in maniera ricorrente e periodica le rifiniture, le funzionalità e l'efficienza dell'impianto stesso.
4. Sarà inoltre definita una modalità di riscontro periodico sulla corretta esecuzione delle suddette attività da parte del gestore, nonché delle avvenute verifiche periodiche degli impianti presenti.
5. Nel caso di affidamento della gestione di impianti a rilevanza economica, il concessionario dovrà provvedere alla stesura della relativa carta dei servizi, così come disposto dall'art. 25 del D.Lgs 201/2022.
6. L'affidatario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività.
7. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
8. All'affidatario incombe l'obbligo della sorveglianza e custodia dell'impianto e delle attrezzature, nonché l'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, anche quando questi venga temporaneamente concesso in uso dal Comune ad altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni sportive. Il gestore si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone incaricate della vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell'impianto e/o delle attrezzature.
9. Il personale impiegato presso l'impianto sportivo dovrà risultare in regola con le normative vigenti in materia di lavoro, previdenza e infortuni. Il Comune potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati nell'impianto, nonché della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi di versamento previdenziale ed assistenziale.
10. Fa carico all'affidatario della gestione la spesa per le varie utenze attive per ciascun impianto, nonché la voltura della titolarità dell'attività soggetta alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e la pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio. Il Comune potrà richiedere documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute per le utenze.
11. Il concessionario potrà realizzare interventi di miglioramento tecnico-strutturali al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto sportivo. L'esecuzione delle opere suddette dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico del Comune. In tale eventualità dovranno essere previste, nell'atto di autorizzazione, le modalità, le tempistiche e l'eventuale partecipazione del Comune alla realizzazione degli interventi. Per tali opere trovano applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici. Al termine dei lavori, previa verifica da parte dei tecnici comunali, le opere saranno acquisite in proprietà del Comune senza che all'affidatario competa alcuna indennità o compenso di sorta.
12. All'atto della presa in consegna dell'impianto il concessionario si impegna a non rendere disponibili le chiavi a soggetti terzi non autorizzati.
13. Eventuali chiavi sostituite nel corso della gestione dovranno essere consegnate in copia al Comune, e l'intera dotazione andrà restituita al termine della gestione stessa.



14. Il concessionario si impegna a produrre i bilanci relativi alla gestione dell'impianto al Comune al termine di ogni anno di esercizio ed inoltre, entro 6 mesi dal termine di scadenza della concessione si impegna a produrre un piano economico-gestionale dell'impianto alla Giunta.

### **Articolo 10: Oneri posti a carico del Comune**

1. Sono a carico del Comune le spese riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari, di cui al precedente art. 9, da parte del gestore, nonché eventuali spese per l'adeguamento dell'impianto o delle strutture ivi presenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi.

### **Articolo 11: Uso degli impianti sportivi**

1. Il gestore potrà utilizzare l'impianto sportivo per la pratica dell'attività sportiva da parte dei propri soci/iscritti, nonché per organizzare ovvero ospitare manifestazioni sportive pertinenti all'impianto sportivo affidato, fatte salve le relative autorizzazioni richieste dalle normative vigenti in materia.

2. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, di gestire direttamente o di affidare a terzi l'eventuale servizio di bar e ristorazione, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle vigenti norme commerciali, fiscali, amministrative e igienico-sanitarie in materia. Lo svolgimento di detto servizio dovrà rispettare inoltre quanto previsto dalla L.R. 29/12/2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" della Regione Piemonte e dal Codice del Terzo Settore. Qualora l'esercizio bar sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò dovrà tenersi conto nella determinazione del contributo annuale o del canone concessorio di cui all'art. 8.

3. Nella gestione dell'impianto, il concessionario dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni recate sulla sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi contenute nel D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 e nelle norme CONI per l'impiantistica sportiva, per quanto applicabili.

4. L'impianto potrà essere adibito, in via eccezionale e previa autorizzazione del Comune, anche per lo svolgimento di manifestazioni a carattere ricreativo ed analoghe, sempre che sia stata ottenuta l'autorizzazione per tali usi.

5. L'uso dell'impianto è concesso secondo la capienza massima ammessa dalle normative in materia di sicurezza sugli impianti sportivi; pertanto il gestore dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori e degli atleti non superi quello previsto e, per le manifestazioni extra-sportive, quello fissato dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione.

6. Al Comune è riservato l'uso gratuito della struttura per ogni manifestazione ufficialmente organizzata e gestita dal Comune stesso o dall'Istituto Comprensivo, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni l'anno, purché questi non siano concomitanti con gare sportive calendarizzate nell'impianto e siano comunicati al gestore con un preavviso adeguato di almeno 30 giorni. Per tali manifestazioni il concessionario si obbliga a mettere a disposizione il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse.

7 Negli impianti sportivi disciplinati dal presente regolamento è vietato fumare, anche negli spazi all'aperto, ancorché destinati al pubblico (a titolo esemplificativo le tribune). Il gestore dell'impianto è tenuto ad affiggere apposita cartellonistica di divieto e ad esercitare una costante vigilanza al fine di garantire l'osservanza del divieto di fumo.

## **Articolo 12: Orari di apertura, tariffe e altri proventi**

1. Gli orari di apertura degli impianti, indicati in sede di offerta, saranno riportati nel contratto regolante i rapporti tra il gestore e il Comune.
2. Per l'utilizzo dell'impianto e delle relative strutture il gestore applicherà le tariffe e le agevolazioni proposte e contenute nel contratto. Il gestore incasserà direttamente i proventi derivanti dall'applicazione di dette tariffe.
3. Il gestore potrà inoltre introitare:
  - i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso all'impianto sportivo in occasione di eventuali gare agonistiche e di altre manifestazioni sportive organizzate dallo stesso;
  - i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni;
  - i proventi derivanti dall'eventuale servizio di bar e ristorazione.
4. All'interno dell'impianto il gestore dovrà indicare, esponendoli ben in vista, gli orari di apertura al pubblico, le tariffe e le agevolazioni applicate.
5. Ogni variazione agli orari di apertura e alle tariffe dovrà essere previamente concordata con il Comune.

## **Articolo 13: Divieto di cessione del contratto**

1. È fatto divieto di cedere a terzi l'impianto oggetto dell'affidamento o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione.
2. È data facoltà all'affidatario di poter subconcedere, per un periodo pari alla durata del contratto in essere con il Comune, i servizi collaterali all'attività sportiva eventualmente attivati, quale in particolare il servizio di bar e ristoro, con le modalità eventualmente previste dal contratto regolante i rapporti tra il Comune e l'affidatario.
3. Il concessionario potrà altresì appaltare a terzi i servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria dell'impianto.

## **Articolo 14: Penali**

1. Nei casi di riscontrate inadempienze agli obblighi assunti sarà applicata al concessionario una penale di importo variabile in relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e ad eventuali recidive.
2. Il capitolato di gestione dovrà prevedere l'entità di tali sanzioni, il procedimento di contestazione delle inadempienze al gestore, definendo altresì per quali inadempienze l'eventuale recidiva comporti risoluzione del contratto stesso.
3. La sanzione sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il Comune potrà rivalersi sull'importo dell'eventuale contributo annuo, ovvero, potrà detrarre l'importo della sanzione dalla cauzione definitiva, che dovrà essere

immediatamente reintegrata.

## **Articolo 15: Risoluzione e recesso**

1. Il Comune potrà risolvere il contratto relativo alla concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

2. Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- il mancato pagamento nei termini di almeno tre rate consecutive del canone concessorio pattuito nel corso della durata contrattuale;
- l'applicazione di oltre tre penali di cui al precedente art. 14 nel periodo di durata contrattuale;
- l'apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- la reiterata ed accertata negligenza nella manutenzione ordinaria dell'impianto;
- la grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
- il reiterato mancato pagamento delle utenze;
- l'avvenuta cessione del contratto;
- il mancato rispetto del crono programma di realizzazione delle opere di miglioria previste nel contratto a carico del concessionario, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
- l'accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010;
- la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

3. Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Bruino dichiara al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

4. Il gestore decadrà automaticamente dalla concessione in caso di scioglimento della società/associazione e l'impianto tornerà nella piena disponibilità del Comune.

5. Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). L'esercizio di tale facoltà è, di norma, soggetto al pagamento di una penale, il cui importo è definito nel contratto di gestione sulla base del valore del canone concessorio ovvero del contributo comunale erogato e in maniera proporzionale al periodo di mancata gestione. Il recesso non comporta l'applicazione di penali qualora sia riconducibile a cause di forza maggiore.

6. Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune potrà recedere dalla concessione con preavviso di mesi 3 (tre) e tale termine potrà essere inferiore laddove sussistano cause di forza

maggiore; in tal caso le eventuali opere di miglioria apportate all'impianto e non ancora ammortizzate saranno riscattate dal Comune attraverso il riconoscimento di una somma proporzionale ai costi non oggetto di ammortamento.

### **Articolo 16: Responsabilità per danni**

1. Il gestore si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone incaricate della vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell'impianto e/o delle attrezzature.

2. Il gestore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale e degli eventuali soci, obbligandosi a tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, comunque derivanti dalla gestione. A tal fine, il gestore dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori d'opera, qualora presenti (R.C.O.), con i massimali indicati nel contratto regolante la concessione, fermo restando che, qualora il danno da risarcire ecceda i massimali stabiliti, l'onere relativo sarà comunque a carico del concessionario.

3. Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), resteranno a carico del concessionario, qualora non coperti dall'apposita polizza assicurativa, ed il loro ammontare verrà corrisposto direttamente dallo stesso all'Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi al concessionario e prelevando l'importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

### **Articolo 17: Presa in consegna e restituzione dell'impianto**

1. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte dell'affidatario sarà redatto apposito verbale che dovrà riportare la descrizione e lo stato di conservazione degli eventuali beni mobili esistenti, nonché le condizioni della struttura.

2. Analogo verbale dovrà essere redatto al termine del rapporto contrattuale.

3. Al termine della gestione, ovvero in caso di risoluzione anticipata o di recesso, l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e di manutenzione, libero da cose non di proprietà comunale, entro i successivi 30 giorni.

### **Articolo 18: Cauzione**

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il concessionario dovrà costituire, prima della firma del contratto, una garanzia definitiva, il cui valore percentuale rispetto all'importo contrattuale sarà definito:

- ai sensi del codice dei contratti pubblici, nel caso di impianti aventi rilevanza economica;
- dalla Giunta comunale, nel caso dell'affidamento di impianti senza rilevanza economica.

## **Articolo 19: Uso degli impianti sportivi scolastici in orario extrascolastico**

1. Gli impianti sportivi scolastici di cui al precedente art. 2 comma 3 lettere b), c), d) ed e), in orari extrascolastici, possono essere affidati, tramite l'assegnazione oraria in uso, a Società sportive, Associazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, altre Associazioni radicate sul territorio bruinese o in comuni confinanti, che presentano domanda entro il mese di maggio al settore Servizi alla Persona per l'utilizzo nell'anno scolastico successivo (vale a dire il periodo settembre/giugno) previa pubblicazione di un avviso pubblico che individui le modalità ed i criteri per la valutazione delle istanze.
2. L'assegnazione degli spazi avviene con delibera di Giunta Comunale sulla base delle richieste presentate ai sensi del comma precedente e organizzando un calendario condiviso dando preferenza al numero di iscritti all'attività sportiva, alla sede sul territorio bruinese, alle assegnazioni degli anni passati, cercando di concedere a tutti i richiedenti uno spazio per l'attività sportiva e l'attività fisico-motoria-ricreativa.
- 3 La palestra di Via San Rocco 8, adiacente alla scuola secondaria di primo grado Aldo Moro, viene assegnata in via preferenziale al medesimo soggetto concessionario dell'impianto sportivo di Via Piovasasco al fine di completare l'offerta sportiva con spazi al coperto, laddove venga presentata richiesta ai sensi del comma 1, previo pagamento delle tariffe di utilizzo e per un massimo di 4 ore giornaliere feriali.
4. In nessun caso l'utilizzo delle palestre potrà interferire ed ostacolare l'attività scolastica. L'utilizzo è consentito esclusivamente in orario extrascolastico.
5. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'uso delle palestre agli enti/associazioni assegnatarie per propri scopi/eventi previa comunicazione almeno 30 giorni prima della data prevista.
6. L'assegnazione in uso delle palestre è formalizzata sotto forma di scambio di lettere secondo l'uso del commercio, contenenti le condizioni di utilizzo, previo pagamento della tariffa dovuta.
7. Le tariffe di utilizzo delle palestre sono fissate con provvedimento della Giunta comunale.
8. Per la concessione in uso di tali impianti, essendo le utenze intestate al Comune di Bruino, non è prevista l'erogazione di alcun contributo comunale a parziale copertura delle spese di gestione.
9. Gli assegnatari, non essendo l'assegnazione in uso delle palestre in forma esclusiva, dovranno garantire l'utilizzo dei locali alle altre Società sportive ed ai soggetti richiedenti, fino a saturazione delle fasce orarie disponibili e garantendo la tenuta degli impianti e delle attrezzature presenti secondo la dovuta diligenza e assicurando la pulizia delle attrezzature e degli spazi ad ogni utilizzo.
10. Non è consentito lasciare beni ed attrezzature delle associazioni/enti utilizzatori negli spazi delle palestre ed ogni danno ad essi arrecato non potrà essere addebitato al Comune.
11. I concessionari sono responsabili per tutti i soggetti che accedono ai locali per loro conto (soci, sportivi, personale docente, addetti a lavori di pulizia ecc...) e dovranno garantire il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e sono responsabili di eventuali danni che dovessero derivare a tali soggetti nello svolgimento delle attività.
12. I concessionari si impegnano al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte nelle ore assegnate. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà

derivare all'Amministrazione comunale per effetto della concessione. Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni e/o Associazioni sportive, e dovranno essere assicurati. A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'impianto, alle persone e/o alle cose, il concessionario dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa. Nel caso di danni all'impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, per valutarne il ripristino o il risarcimento. Qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito, in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti i concessionari. I concessionari sono pertanto tenuti a constatare le condizioni dell'impianto sportivo, al momento di ogni ingresso per lo svolgimento dell'attività.

13. Nel caso di mancato pagamento delle tariffe richieste, di utilizzo difforme da quanto concordato, di sub-concessione, di mancato ripristino o risarcimento in caso di danni o di reiterate segnalazioni di inadeguate condizioni di pulizia da parte dell'istituto comprensivo, l'assegnazione potrà essere revocata.

### **Articolo 20: Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo la previsione di cui all'art. 21 dello Statuto.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 25/07/2012 a decorrere dalla data di cui al punto precedente.

### **Articolo 21: Disposizione finale**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.